Allegato A) al DDG n° 711 del 19 novembre 2015

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Servizio 7 F

"Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia"

consorzifidi@certmail.regione.sicilia.it

AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA FIDI, PER INTEGRAZIONE FONDO RISCHI

di cui all'art. 3, comma 1 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11
e successive modifiche ed integrazioni

(operazioni finanziarie del 2015)

ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n° 1407/2013 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (GUCE L. 352/1 del 24 dicembre 2013), secondo quanto stabilito l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla l.r. 21 agosto 2007, n° 15 (art. 3) e s.m.i..
2. Conseguentemente, come indicato dal Regolamento CE 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo superiore a 200.000 (duecentomila) euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente Avviso, aiuti riconducibili al regime "de minimis" il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.
5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati "Confidi", aventi sede operativa nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana.
2. I destinatari dell'agevolazione sono individuati dall'art. 2, comma 2 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.
3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.

ART. 3 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: INTEGRAZIONE

FONDO RISCHI relative alle operazioni finanziarie del 2015, di cui all'art. 3 comma 1, della citata l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) 1407/2013.

2. Al riguardo, si specifica che nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi gli stessi dovranno essere soggetti a revisione annuale e dovrà essere prodotta l'apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta revisione.
3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, è istituita apposita riserva ai sensi dell'art. 22 comma 3 bis della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni pari ad euro 250.000.

ART. 4 REQUISITI DEI CONFIDI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I Confidi interessati, in possesso del riconoscimento dello statuto ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al Dipartimento Regionale Finanze e Credito.
2. Tanto al momento dell'ammissione, tanto al momento della liquidazione i confidi dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.
3. Il possesso dei predetti requisiti verrà accertato dall'Amministrazione regionale sulla base delle documentazioni di cui al successivo art. 5 e della conseguente attività istruttoria.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, TERMINI, DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il periodo di presentazione delle istanze è fissato tra la data del **9 dicembre e quella del 18 dicembre 2015 compreso.**
2. I Confidi interessati, dovranno presentare istanza, per l'impresa che ne ha fatto richiesta, esclusivamente tramite procedura FIDIWEB mediante la compilazione e la firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste nelle "Linee Guida di utilizzo della procedura telematica FIDIWEB".
3. Entro il termine di presentazione delle istanze sul sistema FIDI WEB, al fine di consentire il controllo dei dati inseriti nell'istanza relativi alle operazioni bancarie, ed, in ogni caso, non oltre il termine di cui all'articolo 7 comma 7 assegnato, a pena di esclusione, dal Servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia " in sede di istruttoria sull'ammissibilità dell'istanza per assicurarne, comunque, la conclusione entro il termine previsto per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al successivo art. 7 comma 1 del presente avviso, i Confidi dovranno, altresì, produrre – per ciascuna operazione finanziaria – su supporto cartaceo la seguente documentazione:

- **modello II**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, riportante il codice Fidi Web rilasciato preventivamente dal sistema;
- **certificazione bancaria** in originale attestante il versamento al fondo rischi da parte dell'impresa per l'anno 2015;
- **delibera di affidamento** del Confidi inerente l'operazione finanziaria.

4. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria.
5. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell'istanza attribuito dal sistema Fidi Web.
6. A seguito del conclusivo favorevole esito dell'istruttoria il Dirigente del Servizio 7 "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo.
7. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione Siciliana, il Servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.

ART. 6 CONTROLLI

1. Il Dipartimento regionale Finanze e Credito effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 della citata norma e potrà richiedere notizie e dati ai Confidi sulle singole operazioni durante la fase istruttoria di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.
4. L'Amministrazione regionale prima dell'erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 APPLICABILITA' DELL'INTERVENTO

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n° 241/1990, l.r. n° 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni dal Servizio 7 - "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" a decorrere dal giorno successivo alla data di

chiusura del periodo di presentazione delle istanze, prevista dal comma 1 del presente articolo 5.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.2 "Gestione dei fondi comunitari e regionali atti di indirizzo connessi all'attuazione della L.r.11/2005" dell'Assessorato all'Economia del Dipartimento Finanze e Credito.
3. Il presente avviso sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione Siciliana.
4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi resi disponibili nel bilancio della Regione Siciliana capitolo 616813 e capitolo 616804 – Rubrica 3 – Dipartimento Finanze e Credito – Anno 2015.
5. I Confidi, in merito all'agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, nonché a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento Finanze e Credito.
6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici della medesima tipologia a valere sulla stessa operazione assistita.
7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'Amministrazione regionale, gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.
8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l'intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al Sig. Salvatore Ciambra (tel. 0917076490, fax: 0917076692, @mail: salvatore.ciambra@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del Servizio 7 del Dipartimento Finanze e Credito.
9. Il presente avviso sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del Dipartimento Finanze e Credito della Regione Siciliana.

Palermo 19 novembre 2015

firmato
Il Dirigente Generale
Giovanni Bologna

firmato
Il Dirigente del Servizio 7 *reggente*
Rosanna Schimmenti

firmato
Il Dirigente dell'UOB 7.2
Leonardo Giacalone

firmato
Il Funzionario Direttivo
Salvatore Ciambra